

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5155 del 08/10/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA APP FOOD SRL . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FRITTURA PRODOTTI DOLCIARI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO, QUARTIERE LONGO N. 5
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5376 del 08/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **APP FOOD SRL** . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FRITTURA PRODOTTI DOLCIARI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO, QUARTIERE LONGO N. 5

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. la nota prot. 9786 del 18.7.2018 (prot. Arpae n. 11388 di pari data) con cui il SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po trasmetteva l'istanza di AUA prodotta dalla Ditta APP FOOD SRL per l'attività di frittura prodotti dolciari svolta nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro P.no Quartiere Longo n. 5;
2. la documentazione integrativa della Ditta prodotta e trasmessa dal SUAP competente con nota n. 12474 del 17.9.2018 (prot. Arpae n. 14460 di pari data);
3. l'ulteriore documentazione integrativa pervenuta tramite nota n. 12977 del 1.10.2018 del SUAP (PROT. Arpae n. 15147 di pari data);

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per acquisire i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 del DPR 447/95;

Visto, altresì, il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 8 ottobre 2018;

Appurato che:

- le emissioni derivano dalle operazioni di cottura in bagno d'olio (frittura); le relative emissioni saranno abbattute con celle elettrostatiche e carboni attivi, pertanto il gestore non prevede emissioni apprezzabili di sostanze odorogene;
- la produzione di calore avviene tramite combustione di GPL tramite due impianti termici aventi potenza complessiva inferiore alla soglia di cui alla lettera dd) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto le emissioni sono scarsamente rilevanti e non soggette ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del decreto medesimo;
- per lo stoccaggio della farina sono previsti due silos posizionati in un vano magazzino riparato entro la volumetria del capannone;
- sono presenti solo scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi, che nella seduta dell' 8 ottobre 2018, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alla Ditta App Food srl, per l'attività di "frittura prodotti dolciari" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro P.no (PC), Quartiere Longo n. 5 comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008");
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);
- l'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 59/13, con cui la Provincia era individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- L. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 87 1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze della Conferenza di Servizi nella seduta del 8 ottobre 2018, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla APP FOOD SRL, per l'attività di "frittura prodotti dolciari" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro P.no, Quartiere Longo n. 5;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, e n. 58 de 8/6/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa;

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 deò DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta APP FOOD SRL (c.f. 03544000049), per l'attività di "frittura prodotti dolciari" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro P.no, Quartiere Longo n. 5.

Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 del DPR 447/95;

2. di stabilire, per le **emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 FRITTURA – N. 2 FRIGGITRICI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	80 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

- il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse sia durante lo scarico e la movimentazione della farina, sia durante le operazioni di cottura in bagno d'olio;
- il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV (espressi come Ctot)**;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti e dell'obbligo di effettuare i monitoraggi prescritti in sede di messa a regime di cui al successivo punto j), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici stante la stagionalità della lavorazione;
- i sistemi di abbattimento di E1 devono essere mantenuti in perfetta efficienza e le operazioni di manutenzione/sostituzione devono risultare da apposita documentazione da tenersi a disposizione degli organi di controllo;
- il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese mese;
- il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpa di Piacenza ed al Comune di Castelvetro P.no con un preavviso di almeno 15 giorni;
- entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi:
 - ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E1 miranti alla ricerca della portata e degli inquinanti per cui sono stabiliti limiti di emissione , effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - ad almeno un monitoraggio dell'emissione stessa finalizzato alla determinazione dei COV speciatati utilizzando il metodo UNI CEN TS 13649 e delle aldeidi utilizzando il metodo EPA TO 11-A;

3. di fare salvo che:

- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza i captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- i rifiuti provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

4. di dare atto che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- l'AUA non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- l'AUA verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP dell'Unione Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.